

1/2021



**TRIBUNALE FALLIMENTARE  
DI TORRE ANNUNZIATA**

\*

**DECRETO**

**DI FISSAZIONE DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE  
DELLA PROPOSTA DI CONCORDATO PREVENTIVO**

- art. 161, VI comma, legge fallimentare -

\*

**Il Tribunale Fallimentare di Torre Annunziata,** riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

Dott. Francesco Abete	Presidente
Dott. Amleto Pisapia	Giudice relatore
Dott.ssa Valentina Vitulano	Giudice

\*\*\*

letta la domanda presentata dalla società “Sunrise supermercati 2 srl” (P. IVA n. 06782231210), con sede legale in Castellammare di Stabia, piazza Matteotti n. 33, in data 4 gennaio 2021, per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo, con riserva di deposito della proposta, del piano e della relativa documentazione

vista la rituale comunicazione della domanda al Pubblico Ministero e alla CCIAA di Napoli, effettuata dalla Cancelleria in pari data (con gli effetti di cui all'art. 168 legge fallimentare)

sentito il giudice relatore in camera di consiglio

esaminata la documentazione allegata alla domanda

rilevato che le nuove norme in materia di concordato preventivo distinguono tra il momento della presentazione della domanda di

---

ammissione e il momento di presentazione della proposta, del piano e della relativa documentazione; che tale distinzione, lungi dall'esonerare il Tribunale da qualsiasi controllo sulla domanda presentata, induce a ritenere che il Tribunale debba effettuare una puntuale verifica, al momento dell'emanazione del decreto con cui viene concesso il termine per il deposito della proposta e del piano, circa l'esistenza dei presupposti formali del ricorso e della stessa legittimazione del ricorrente - proponente e, in generale, circa tutti i profili di legittimità del ricorso: tanto più che gli effetti dell'ammissione alla procedura divengono opponibili ai terzi dalla data di iscrizione del ricorso nel registro delle imprese, formalità che va compiuta all'atto della presentazione del ricorso alla cancelleria del Tribunale (direttamente dalla stessa entro il giorno successivo al deposito).

Pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni, la verifica di legittimità che il Tribunale è chiamato a svolgere deve necessariamente avere ad oggetto la competenza del tribunale adito, il compimento degli adempimenti di cui all'art. 152 legge fallimentare, il deposito dei bilanci relativi agli ultimi tre anni (o dalla data di inizio attività, se posteriore), la sussistenza del requisito soggettivo ed oggettivo per l'ammissione alla procedura, l'elenco dei creditori ed infine la mancata presentazione da parte del debitore di altra domanda di concordato preventivo nei due anni precedenti

rilevato, quindi, in primo luogo, che il Tribunale di Torre Annunziata è territorialmente competente a statuire sulla proposta domanda di concordato preventivo, ai sensi dell'art. 161, I comma, legge fallimentare, in quanto la società proponente ha sede in Castellammare di Stabia

rilevato, poi, che la domanda di concordato preventivo è stata deliberata (*rectius*, decisa trattandosi di amministratore unico) e sottoscritta in conformità a quanto previsto dagli artt. 152 e 161, commi I e IV, legge fallimentare (cfr. verbale del 19 ottobre 2020) e presentata unitamente

---

all'elenco dei creditori (con indicazione dei crediti) nonché agli ultimi tre bilanci 2018/2020

rilevato che non risultano pendenti istanze di fallimento a carico della società proponente

rilevato che, altresì, la società proponente non risulta aver presentato, nei due anni precedenti, altra analoga istanza cui non abbia fatto seguito l'ammissione alla procedura di concordato preventivo o l'omologazione di un accordo di ristrutturazione

ritenuto che, nel caso di specie, sussistono i presupposti soggettivi per l'ammissione della società ricorrente alla procedura di concordato preventivo, in quanto la società istante è un imprenditore commerciale, a norma dell'art. 2195 c.c., svolgendo l'attività di "*commercializzazione all'ingrosso di alimenti*" e in quanto ha raggiunto e superato i requisiti dimensionali indicati dall'art. 1, comma II, lett. a), b) e c), legge fallimentare, come comprovato dai bilanci versati in atti (bastevoli i dati circa la situazione debitoria superiore a € 20mln)

ritenuto, infine, che ad un primo e sommario esame – privo comunque del carattere della esaustività e suscettibile di ulteriori approfondimenti nell'ulteriore corso della procedura - la società ricorrente trovasi in stato di crisi, come dimostrato dai dati emergenti dai richiamati bilanci e come ampiamente illustrato nel ricorso introduttivo (bastevole, il dato concernente l'alto livello di indebitamento nell'esercizio sociale 2018/2019 e la scarsa redditività)

ritenuto, quanto alla fissazione del termine per la presentazione della proposta di concordato preventivo, del piano e la relativa documentazione, che, a norma dell'art. 161, comma VI, legge fallimentare, il Tribunale può fissare il termine richiesto tra un minimo di giorni 60 e un massimo di giorni 120 ovvero, a norma dell'art. 161, legge fallimentare, per cui ritiene opportuno concedere il termine di 120 giorni, prorogabile per non oltre 60 giorni in presenza di giustificati motivi, in considerazione dei principi espressi da Cass. 9 novembre 2018

---

n. 29740 secondo cui *“Nel caso di presentazione della domanda di concordato con riserva, di cui all'art. 161, comma 6, l. fall., come introdotto dall'art. 33 del d.l. 22 n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, il termine che il giudice concede per il deposito della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi 2 e 3 del citato articolo, decorre dalla data di presentazione della detta domanda, non da quella dell'emissione del provvedimento con cui il giudice concede il termine, né dalla comunicazione di tale provvedimento da parte della cancelleria”*);

ritenuto, in ultimo, quanto alla determinazione degli obblighi informativi periodici a carico della società ricorrente ai sensi dell'art. 168, comma VIII, legge fallimentare, che è necessario tenere conto delle circostanze testé esposte e delle considerazioni sopra svolte, sicché risulta necessario indicare degli obblighi informativi specifici e soprattutto atti a consentire al Tribunale la verifica continuativa circa l'attività svolta dalla società ricorrente circa la predisposizione della proposta e del piano e lo stesso andamento gestionale dell'impresa nel periodo considerato

ritenuto, altresì, che le caratteristiche e la complessità della procedura rende opportuna la nomina di un collegio di commissari giudiziali, portatori di diverse professionalità, con compenso unico, ciò nel duplice intento di migliorare l'efficienza dell'organo, in una procedura caratterizzata tendenzialmente da tempi molto contenuti e di migliorare la perequazione degli incarichi. Tale orientamento non è infatti escluso dalla legge e si ispira per analogia ad altre ipotesi e procedure ove il giudice si può avvalere di organi tecnici di gestione o liquidazione collegiali (dopo l'entrata in vigore del decreto correttivo n. 169 del 2007 si possono, ad esempio, nominare più liquidatori per l'esecuzione della liquidazione nel concordato preventivo, mentre da anni ciò è possibile nelle amministrazioni straordinarie e nelle liquidazioni coatte amministrative). Qualora in numero dispari, il collegio di commissari delibera a maggioranza, in caso di disaccordo ed esercita i poteri di

---

rappresentanza tramite almeno due commissari congiuntamente; il suo compenso è pari al compenso di un organo monocratico, giacchè i compiti vengono svolti secondo il principio della migliore e più celere organizzazione del lavoro e non triplicando pedissequamente le stesse attività; ad ogni commissario spetta un terzo del compenso globale liquidato dal Tribunale

### **P.Q.M.**

letto l'art. 161, commi VI e VIII, legge fallimentare

concede il termine di 120 giorni e fissa il predetto termine, per consentire alla società proponente il deposito della proposta di concordato preventivo, del piano e della relativa documentazione

dispone a carico della società ricorrente i seguenti obblighi informativi:

a) deposito dell'atto di designazione dei consulenti che assistono la società debitrice nella presentazione della domanda di concordato preventivo, ai sensi dell'art. 161, commi I e II, legge fallimentare

b) deposito con cadenza mensile di una relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società, contenente il riepilogo dei più importanti atti di ordinaria amministrazione di valore superiore ad euro 5.000,00 (sotto la vigilanza del commissario giudiziale), sottoscritta dal legale rappresentante della società ricorrente e dal consulente contabile della società

c) deposito con cadenza mensile di un *report*, a firma del professionista designato dalla società ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, comma III, lett. d), legge fallimentare, circa le attività e le verifiche in corso di svolgimento ai fini della relazione, attestante la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano concordatario in corso di predisposizione

d) stabilisce il termine di quindici giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per il deposito, da parte del ricorrente, presso la cancelleria della sezione fallimentare del Tribunale, della somma pari a €

---

20.000,00, mediante il versamento sul conto corrente intestato alla procedura

nomina i commissari giudiziali in persona del dott. Giuseppe Sannino e dell'avv. Giuseppe Caruso

avverte la società ricorrente che il mancato deposito della proposta, del piano e della relativa documentazione (ovvero, in alternativa, di una domanda ai sensi dell'art. 182 *bis*, comma I, legge fallimentare) entro il termine sopra indicato determinerà la declaratoria di inammissibilità della domanda, con decreto non soggetto a reclamo, e, sussistendone i presupposti di legge, anche la declaratoria di fallimento, su istanza dei creditori o del Pubblico Ministero, ai sensi dell'art. 162, comma II, legge fallimentare

avverte la società ricorrente, altresì, che se la proposta di concordato preventivo prevede la prosecuzione dell'attività di impresa, ai sensi dell'art. 186 *bis* L.F., alla proposta dovrà essere allegato un piano contenente anche l'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività d'impresa, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura (art. 186 *bis*, comma II, lett. a) nonché un'attestazione del professionista di cui all'art. 161, comma III, legge fallimentare, sulla funzionalità della prosecuzione dell'attività d'impresa al miglior soddisfacimento dei creditori (art. 186 *bis*, comma II, lett. b)

avverte la società ricorrente, infine, che deve richiedere preventiva autorizzazione al Tribunale

a) per il compimento degli atti urgenti di straordinaria amministrazione *ex art.* 161, comma VII, legge fallimentare o per il pagamento di crediti anteriori

b) per contrarre finanziamenti, prededucibili *ex art.* 111 legge fallimentare, ai sensi dell'art. 182 *quinquies*, comma I, legge fallimentare, sulla base di una attestazione di un professionista, designato dalla società debitrice e in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, comma

---

III, lett. d), legge fallimentare, secondo cui tali finanziamenti, una volta verificato il complessivo fabbisogno finanziario dell'impresa sino all'omologazione, sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori;

c) per l'eventuale pagamento, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale, di crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi *ex art. 182 quinquies*, comma V, legge fallimentare, sulla base di una attestazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, comma III, lett. d), legge fallimentare, secondo cui tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione dell'attività d'impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori (attestazione non necessaria nel caso in cui i pagamenti sono effettuati con nuove risorse finanziarie apportate al debitore senza obbligo di restituzione o con obbligo di restituzione postergato alla soddisfazione dei creditori)

dispone che la cancelleria comunichi tempestivamente al Tribunale (e, per esso, al giudice relatore), alla società ricorrente e al Pubblico Ministero l'eventuale deposito di altre istanze di fallimento a carico della società ricorrente

dispone che la cancelleria trasmetta immediatamente al giudice relatore, alle scadenze sopra indicate, il fascicolo della procedura, ai fini della verifica dell'ottemperanza da parte della società ricorrente agli obblighi informativi sopra indicati

manda la cancelleria per l'immediata comunicazione del presente provvedimento alla società ricorrente, ai Commissari giudiziali nominati, al Pubblico Ministero e all'Ufficio del registro delle imprese.

Torre Annunziata, 13 gennaio 2021.

**Il Presidente**

Dott. Francesco Abete

**Il giudice delegato**

Dott. Amleto Pisapia